

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

**ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
DI TEMPIO PAUSANIA**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16/01/2017)

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Composizione e durata delle Commissioni

Art. 3 – Compiti del Presidente e del Consigliere delegato

Art. 4 - Funzioni e competenze delle Commissioni

Art. 5 – Spese di funzionamento

Art. 6 – Pareri, elaborati, e opere delle Commissioni

Art. 7 – Interpretazione del presente Regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può istituire Commissioni Istituzionali e di Studio.
2. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Istituzionali e di Studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania.
3. Sono Commissioni Istituzionali: la Commissione Opinamento Parcelle; la Commissione Rapporti con gli Enti e il Tribunale; la Commissione Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria; la Commissione Formazione e Aggiornamento Professionale; la Commissione Deontologia Professionale; la Commissione Albo ed Elenco Speciale; la Commissione Tirocinio Professionale, Esami di Stato e Giovani; la Commissione IT; la Commissione Comunicazione e Immagine; la Commissione Rapporti con l'Università.
4. Sono Commissioni di Studio: la Commissione Antiriciclaggio; la Commissione per le Pari Opportunità; la Commissione Enti no profit.

Art. 2

Composizione e durata delle Commissioni

1. Il numero e le materie di competenza delle Commissioni vengono individuate dal Consiglio dell'Ordine;
2. Il Consiglio dell'Ordine determina il numero dei componenti delle singole Commissioni, eventualmente in relazione ai compiti ad esse affidati. Il Consiglio dell'Ordine nomina i Presidenti e i componenti delle Commissioni, scelti tra gli

Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale che non siano sottoposti a procedimenti disciplinari. Al fine di mantenere il necessario rapporto di collegamento con il Consiglio dell'Ordine, potrà essere altresì nominato, quale componente della Commissione, un Consigliere Delegato che coordinerà i lavori della Commissione con il Presidente.

3. La Commissione può avvalersi anche di esperti non iscritti all'Albo o nell'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza, possano apportare qualificazione e rilevanza ai lavori della Commissione.
4. La nomina a Componente della Commissione avviene con delibera di Consiglio dell'Ordine; la composizione delle Commissioni sarà pubblicata anche sul sito internet dell'Ordine;

Art. 3

Compiti del Presidente e del Consigliere delegato

1. Il Presidente ha il compito di presiedere la Commissione ed in particolare di:
 - a) seguire e coordinare i lavori della Commissione che gli è stata affidata;
 - b) redigere una relazione annuale dell'attività della Commissione;
 - c) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che interessano la Commissione.
2. Il Presidente provvede a nominare un VicePresidente di propria fiducia, scelto in seno ai componenti della commissione, al fine di garantire il funzionamento e la prosecuzione dei lavori nel caso di propria assenza o impedimento.
3. Il Consigliere Delegato ha invece il compito di tenere i rapporti con il Consiglio dell'Ordine e in particolare di riferire periodicamente al Consiglio dell'Ordine sull'attività della Commissione.

Art. 4

Funzioni e competenze delle Commissioni

1. Alle Commissioni sono affidati, in linea generale, i seguenti compiti:
 - a) assistere, ove richiesto, il Consiglio dell'Ordine nell'ambito della propria attività istituzionale;
 - b) fornire indicazioni o pareri al Consiglio dell'Ordine;
 - c) studiare ed approfondire argomenti e tematiche in settori che attengono alla professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile.
2. Le Commissioni possono operare solo ed esclusivamente nelle materie di loro competenza fatta salva la promozione e l'organizzazione di attività multidisciplinari la cui realizzazione prevede il coordinamento di tutte le Commissioni interessate.
3. L'attività delle Commissioni è coordinata dal Presidente.
4. Poiché l'attività della Commissione si fonda sullo spirito di servizio, è necessario che all'adesione faccia seguito una concreta e fattiva partecipazione ai lavori.
5. Le dimissioni da Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto ed hanno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Segreteria dell'Ordine;
6. Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono svolti a titolo gratuito e danno diritto al conseguimento dei crediti formativi così come individuati dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua adottato dal Consiglio dell'Ordine;
7. Ciascun Componente delle Commissioni si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio incarico.

8. Il Componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente della Commissione;
9. Il Consiglio dell'Ordine può sostituire o integrare i Delegati, i Presidenti e i Componenti delle Commissioni in qualsiasi momento;
10. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine o, comunque, nel luogo individuato dal Presidente, ogniquale volta venga da questi ritenuto opportuno e, in ogni caso, almeno una volta al trimestre. La convocazione è opportuno venga diramata con congruo anticipo (almeno 8 giorni prima salvo motivi di particolare urgenza) via mail o in ogni altra forma che garantisca l'efficace notifica al destinatario. Per ogni riunione è opportuno venga redatto un sintetico verbale della discussione compilato il foglio di presenza, datato e sottoscritto dal Presidente. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Eventuali decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 5

Spese di funzionamento

1. Le eventuali spese per il funzionamento e l'espletamento dell'incarico delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate.
2. In linea generale l'attività svolta dalle Commissioni non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine, fatta salva la possibilità di sottoporre, sempre e comunque per iscritto, al Consiglio dell'Ordine, richieste specifiche e motivate di autorizzazione preventiva al sostenimento di spese.

3. Il Consiglio dell'Ordine in caso di approvazione di spese da parte delle Commissioni individuerà le regole, le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.

Art.6

Pareri, elaborati, e opere della Commissione

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine. Nessun Delegato, Presidente o Componente delle Commissioni, potrà quindi eventualmente avanzare pretese di alcun genere;
2. La decisione se, e con quali modalità, effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione ritenuta opportuna o utile nell'interesse della Categoria professionale, spetta solo ed esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

Interpretazione del presente Regolamento

In caso di dubbia interpretazione del presente Regolamento, si esprime il Consiglio.